

L. 27-9-2007 n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.

## **L. 27 settembre 2007, n. 167 <sup>(1)</sup>.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.

(2) Il Ministero degli affari esteri, con *Comunicato 3 dicembre 2007* (Gazz. Uff. 3 dicembre 2007, n. 281), ha reso noto che in data 30 ottobre 2007 è stato depositato, presso il Segretariato dell'UNESCO, lo strumento di ratifica della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 34 della stessa, è entrata in vigore, per l'Italia, il 30 gennaio 2008.

---

### **1. Autorizzazione alla ratifica.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

---

### **2. Ordine di esecuzione.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

---

### **3. Copertura finanziaria.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600

annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata *legge n. 468 del 1978*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

---

#### **4. Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

---

Allegato <sup>(3)</sup>

---

(3) Si omette il testo della Convenzione in lingua francese.

---